

# INFORMAZIENDA

Evidenza delle principali novità intervenute nel mese  
per la conduzione aziendale informata ed aggiornata

Servizio a cura di



RISERVATO ALLE AZIENDE ASSISTITE

*Lavoro*  
*Fisco*  
*Economia*  
*Giurisprudenza*

*Agosto 2012*



## Lavoro

### **Cassa integrazione: a luglio 2012 +21,3% rispetto a giugno 2012; +44,2% rispetto a luglio 2011**

Nel mese di luglio 2012 sono state autorizzate complessivamente 115,7 milioni di ore di cassa integrazione guadagni: +21,3% rispetto allo scorso mese di giugno, quando sono state autorizzate 95,4 milioni di ore, e +44,2% rispetto al mese di luglio 2011, nel quale furono autorizzate 80,3 milioni di ore.

Nel periodo gennaio-luglio 2012 sono state complessivamente autorizzate 639,5 milioni di ore, con un incremento dell'8,76% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (588 milioni di ore).

"Sono dati che dimostrano due cose – dichiara il presidente dell'Inps, Antonio Mastrapasqua – innanzitutto che il sistema produttivo mostra ancora forti segni di debolezza; si poteva sperare che il 2010 fosse stato il punto più basso della crisi, e infatti nel 2011 il ricorso alla cig è stato leggermente frenato. Nei primi sette mesi del 2012 invece dobbiamo registrare un incremento sul 2011. In secondo luogo di fronte a questi dati, l'Istituto, tramite i suoi dipendenti, ribadirà l'impegno, già profuso in questi anni, al servizio dei cittadini, per assicurare le prestazioni nel tempo più breve possibile".

Nell'analisi delle singole tipologie di intervento, a luglio 2012 si riscontra un aumento delle ore di cassa integrazione ordinaria (CIGO) dell'11,6% rispetto allo scorso mese di giugno: le ore autorizzate passano, infatti, da 30,9 milioni a 34,5 milioni. L'incremento è ancora più evidente se si mettono a confronto i due mesi di luglio: 20,1 milioni nel 2011 contro i 34,5 milioni del 2012 (+71,6%).

Quest'ultima variazione è da attribuire quasi esclusivamente al settore industriale, che ha aumentato le ore autorizzate dell'83,9%. Il settore edile, comunque, ha registrato un aumento pari al 35,7%.

Il numero di ore autorizzate a luglio per la cassa integrazione straordinaria (CIGS) è stato di 44,6 milioni. La variazione degli interventi straordinari rispetto a giugno 2012 è del +19,6%; l'aumento rispetto allo stesso mese del 2011 è pari a +36,2%. La variazione è da attribuire in modo particolare al settore commerciale, che registra un aumento del 461,6%, passando da 1,4 milioni di luglio 2011 ai 7,6 milioni di luglio 2012.

Gli interventi in deroga (CIGD), pari a 36,6 milioni di ore autorizzate a luglio 2012, registrano un aumento del +33,7% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Quasi lo stesso incremento viene registrato anche rispetto al mese di giugno 2012 (+34,8%). Anche per questo tipo di intervento il settore per il quale si è verificato l'incremento maggiore – sia assoluto che percentuale – è quello commerciale, con una variazione, rispetto a luglio dello scorso anno, del +87,7%.

Infine, per quanto riguarda le domande per disoccupazione e mobilità (tenendo conto che i relativi dati si riferiscono sempre al mese precedente rispetto a quelli CIG), nel mese di giugno 2012 sono state presentate 92.217 richieste di disoccupazione, il 22% circa in più rispetto al precedente mese di maggio (75.563) e il 4,75% in più di quelle del mese di giugno 2011 (88.038).

Le domande di mobilità presentate a giugno 2012 (7.693), sono invece diminuite del -5,7% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente (8.158), e del 21% circa rispetto al mese di maggio 2012 (9.673).



## **Impiego di lavoratori di paesi terzi con soggiorno irregolare – sanzioni e sanatoria**

Publicato il Decreto Legislativo n. 109 del 16 luglio 2012, recante "Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative assunzioni e a provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare."

Il predetto divieto, in realtà, è già presente nel nostro ordinamento che - all'articolo 22, comma 12 del decreto legislativo 286/1998 - prevede che l'impiego di stranieri il cui soggiorno è irregolare sia punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato. Il decreto legislativo in oggetto reca delle ipotesi aggravanti nei casi in cui l'impiego di cittadini stranieri il cui soggiorno è irregolare sia caratterizzato da "particolare sfruttamento", riconducibili alle ipotesi in cui al terzo comma dell'art. 603 bis del codice penale.

Particolare interesse per le procedure di competenza degli Sportelli Unici per l'Immigrazione riveste la modifica apportata al citato art. 22 con l'introduzione del comma 5 ter. Tale disposizione prevede che il nulla osta lavoro debba essere rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, debba essere revocato nell'ipotesi in cui:

- gli specifici documenti presentati siano stati ottenuti mediante frode o siano stati falsificati o contraffatti;
- lo straniero non si rechi presso lo Sportello Unico competente, per la firma del contratto di soggiorno, entro il termine previsto dalla norma, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore.

La revoca del nullaosta viene comunicata al Ministero degli Affari Esteri con un collegamento telematico, appositamente predisposto, anche per gli eventuali adempimenti correlati alla successiva revoca del visto di ingresso.

Al fine di consentire ai datori di lavoro interessati di adeguarsi volontariamente alle norme di legge, ponendo in atto un ravvedimento operoso e di evitare così sanzioni più gravi, è stata prevista una fase transitoria entro la quale può essere dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare.

L'art. 5 del provvedimento normativo, titolato "Disposizione transitoria" ha introdotto, quindi, la possibilità per i datori di lavoro, italiani o stranieri in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, occupano irregolarmente da almeno tre mesi e continuano ad occupare alla data di presentazione della dichiarazione di immersione lavoratori stranieri presenti sul territorio nazionale ininterrottamente almeno dalla data del 31 dicembre 2011 o precedentemente, e dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro allo Sportello Unico per l'Immigrazione.

Si evidenziano, di seguito, alcuni punti della normativa di particolare rilevanza e si fa riserva di fornire le indicazioni operative non appena sarà adottato il predetto decreto interministeriale.

In particolare:

- il lavoratore straniero per il quale presentata la domanda di emersione deve trovarsi nel territorio nazionale ininterrottamente almeno dal 31 dicembre 2011 o precedentemente e la sua presenza deve essere attestata da documentazione proveniente da organismi pubblici;
- la dichiarazione di emersione è rivolta ai lavoratori subordinati stranieri occupati in tutti i settori;
- sono specificate le cause di inammissibilità alla procedura per il datore di lavoro, tra le quali la mancata stipula con il medesimo del contratto di soggiorno e la mancata assunzione del lavoratore, a seguito dell'espletamento di procedure di ingresso per lavoro subordinato, ovvero di procedure di emersione salvo cause di forza maggiore comunque non imputabili al datore di lavoro;
- il contributo forfettario, da versare prima della presentazione della dichiarazione, ammonta a 1.000 e uno;



- all'atto della stipula del contratto di soggiorno devono essere, altresì, regolarizzate le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale pari ad almeno sei mesi;
- è prescritto che il parere della questura venga spesso anche nei riguardi del datore di lavoro e che venga acquisito anche il parere della Direzione Territoriale del Lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicati;
- sia il datore di lavoro sia il lavoratore dovranno essere convocati presso lo Sportello Unico per la presentazione della documentazione richiesta e per la firma del contratto di soggiorno;
- la comunicazione obbligatoria di assunzione del lavoratore al Centro per l'Impiego o all'INPS, in base alla tipologia di lavoro, deve essere effettuata contestualmente alla stipula del contratto di soggiorno;
- i requisiti di accesso alla procedura riguardanti il lavoratore straniero sono stati previsti tenendo conto di quanto indicato nella recente sentenza della Corte Costituzionale n. 182/2012 (*ndr*: n. 172/2012) in merito alla valutazione della pericolosità sociale degli stranieri con riferimento ai reati previsti dall'art. 381 del cpp.



## **Governo: Franchigie estive - stop agli scioperi**

In coincidenza con le vacanze estive, anche quest'anno, è stato predisposto dalla Commissione di Garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, un quadro riepilogativo delle franchigie: periodi, cioè, nei quali la normativa esclude il ricorso allo sciopero, garantendo il regolare svolgimento dei servizi pubblici essenziali nei vari settori regolamentati dalla legge 146/90.

Le franchigie hanno la funzione di evitare il grave danno all'utenza, che deriverebbe dal ricorso allo sciopero in coincidenza con i grandi esodi collegati alle vacanze estive (si pensi, ad esempio, al settore dei trasporti).

Dal 1 al 31 agosto 2012 incomincia infatti il periodo di tregua estiva per aerei, treni, bus e traghetti, compresi i Vigili del Fuoco Aeroportuali e gli addetti alla Circolazione della Sicurezza stradale.

La legge 146/90 e succ. modd., che regola l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi essenziali al fine di tutelare i diritti della persona costituzionalmente garantiti, ha posto molta attenzione al ruolo degli utenti, in una sorta di "sensibilizzazione sociale" finalizzata alla valorizzazione del cittadino e delle sue esigenze, domanda alle proposte della Commissione, ai codici di autoregolamentazione sindacale, ed ad accordi tra le parti sociali, sottoposti alla valutazione della Commissione di garanzia, l'individuazione delle prestazioni indispensabili che debbono essere assicurate in caso di sciopero.

Tali prestazioni hanno lo scopo di indicare i minimi di servizio che debbono essere garantiti in caso di sciopero.

Come si è detto, invece, con le franchigie il ricorso allo sciopero è escluso del tutto, garantendo, così, il regolare svolgimento dei servizi pubblici essenziali.

**Fonte:** Commissione di Garanzia L. 146/90



## Unioncamere: le previsioni sull'occupazione

L'allarme occupazione suona più forte al Sud: su 70 province nelle quali il calo dell'occupazione dipendente andrà al di sotto della media nazionale (-1,1%), 35 sono del Meridione, partendo da Enna, Ragusa e Siracusa (che superano o si aggirano intorno al -3%) e concludendo con Avellino (-1,3%). Unica eccezione è Napoli, dove la riduzione dell'occupazione dipendente non dovrebbe scendere oltre il -0,8%. In concreto, ciò significa che circa un terzo dei 130mila posti di lavoro che andranno persi quest'anno si concentrerà proprio nelle regioni del Mezzogiorno. Questa la fotografia scattata dal *Sistema informativo Excelsior* di Unioncamere e Ministero del Lavoro, l'indagine che raccoglie le previsioni di assunzione delle imprese dell'industria e dei servizi.

Il clima carico di incognite che contraddistingue questi mesi impronta alla massima cautela i programmi di assunzione delle imprese italiane. In termini assoluti, sono poco più di 631mila le assunzioni di dipendenti che le imprese prevedono di effettuare nel 2012, il 25% in meno rispetto al 2011. Oltre al contesto economico, su questo deciso rallentamento delle entrate previste potrebbe aver inciso anche un certo attendismo legato agli esiti della Riforma del mercato del lavoro. Ciò è confermato anche dalla contemporanea riduzione delle uscite attese (-18%), che si fermano a 762mila: si profila dunque una crescente staticità dell'occupazione nelle imprese, visto che sia il tasso di entrata (5,5%) che quello di uscita (6,7%) mostrano una tendenza decrescente, particolarmente accentuata nell'ultimo anno (erano rispettivamente il 9,5% e l'8,5% nel 2008).

### **42mila posti di lavoro in meno nel Mezzogiorno**

Il contesto, tuttavia, tende a penalizzare ulteriormente le aree più deboli del Paese, a cominciare dal Mezzogiorno (oltre 42mila i posti di lavoro in meno, con un tasso di -1,7%), con le province siciliane che, nel loro complesso, vedranno ridurre l'occupazione dipendente del 2,2%, perdendo oltre 11.500 posti di lavoro. Se Enna, Ragusa e Siracusa occupano le prime posizioni della classifica dei tassi più negativi (e saldi in termini assoluti rispettivamente pari a -430, -990 e -1.260), nelle prime 24 posizioni (nelle quali la variazione dell'occupazione dipendente prevista è pari o superiore al -2,0%) si incontrano altre 4 province siciliane: Messina (-2,3% per 1.590 posti di lavoro in meno), Catania (-2,3%, -2.920 il saldo), Caltanissetta (-2,0%, -530) e Agrigento (-2,0%, -610). Al quarto e quinto posto della classifica provinciale, due province laziali, Viterbo e Latina, che, con una riduzione prevista per entrambe dell'occupazione del -2,5% e un saldo negativo atteso rispettivamente di -890 e -1.980 dipendenti, abbassano la - relativamente buona - media regionale pari al -1,0%. Nelle posizioni che seguono è tutta una successione di province meridionali, tra le quali spicca - come prima provincia del Nord - la nona posizione di Aosta, dove il bilancio tra entrate e uscite fa prevedere un saldo negativo di 640 unità pari a una contrazione dell'occupazione dipendente del -2,3%. Alla consistente riduzione di posti di lavoro attesa nel Mezzogiorno e, in misura più contenuta, anche al Centro (-1,2% il tasso atteso con un saldo di -28mila unità), fa da contraltare il rallentamento occupazionale meno insistito di diverse province del Settentrione, dove comunque le due ripartizioni fanno prevedere un tasso negativo del -0,9% e una perdita di quasi 36mila posti di lavoro nel Nord-Ovest e di oltre 24mila nel Nord-Est. Bolzano è in assoluto la provincia in cui l'occupazione dipendente nel 2012 si ridurrà di meno (-0,3% il tasso, pari a una riduzione di 440 unità). Seguono Piacenza (-0,4% e -230), Padova (-0,4% e -950), Lodi (-0,4% e -160), quindi una piccola pattuglia di territori in cui la riduzione dell'occupazione alle dipendenze si dovrebbe assestare sul -0,5% (Vicenza, Como, Verona, Milano). Considerando la dinamica dell'occupazione in termini assoluti emerge però la grande difficoltà ed il conseguente impatto sociale che stanno vivendo le province con grandi aree urbane. Le previsioni di assunzione delle imprese evidenziano così che a Torino, nel corso del 2012, potrebbero ridursi i posti di lavoro dipendente di oltre 7.600 unità, a Roma di oltre 6.600, a Milano di poco più di 5.500, a Firenze di quasi 3.900 e a Bari di 3.800. Napoli, che peraltro è l'unica provincia del Sud a far prevedere una riduzione dell'occupazione di "solo" lo 0,8%, i posti di lavoro che le imprese si accingono a ridurre saranno oltre 3mila.



## **Agenda del Governo per sostenere la crescita**

*Presentato dal Consiglio dei Ministri il 24 agosto, il documento contiene anche le azioni in programma in tema di lavoro*

E' stata discussa dal Consiglio dei Ministri dello scorso 24 agosto e presentata al termine di una intensa giornata di lavori, l'Agenda del Governo - Obiettivo crescita. Il documento mira a definire - dopo una prima fase caratterizzata dall'avvio di nuove iniziative - l'azione coordinata e finalizzata a sostenere la crescita del Paese che il Governo intende portare avanti nei prossimi mesi.

La sfida per il prossimo futuro, in particolare, sarà quella di rafforzare la strategia iniziata al fine di sollecitare le principali leve del sistema economico nazionale accrescendo la produttività e aprendo nuove opportunità di impresa e lavoro secondo gli obiettivi posti dalla Strategia Europa 2020.

Fra i punti messi in agenda dal Governo, uno specifico riferimento alla modernizzazione del nostro mercato del lavoro che, anche alla luce delle recenti novità introdotte dalla Riforma Fornero, passerà dalle seguenti azioni:

- Avviare un serio e puntuale monitoraggio degli effetti della riforma
- Adottare i provvedimenti per rafforzare la partecipazione dei lavoratori
- Rafforzare i servizi per l'impiego, le politiche attive e l'apprendimento permanente
- Intensificare le azioni finalizzate a promuovere la formazione, la mobilità internazionale, l'inserimento nel mondo lavorativo dei giovani (attingendo a finanziamenti europei)
- Avviare iniziative atte ad accorciare i tempi della transizione scuola-lavoro e di quella tra gli stati disoccupazione-occupazione
- Presidiare l'attività concernente gli ammortizzatori sociali, compresi quelli in deroga, per rispondere con tempestività alle esigenze sollecitate dalla perdurante recessione economica
- Promuovere la stabilizzazione dei contratti a termine o di apprendistato
- Razionalizzare e indirizzare le misure e gli incentivi per l'imprenditoria giovanile e femminile.

## **Carta Blu per i migranti che svolgono lavori altamente qualificati**

*Al via la procedura per l'inoltro telematico delle richieste di nulla osta al lavoro*

E' in vigore dall'8 agosto 2012 il Decreto Legislativo n. 108 del 28 giugno 2012 che, in attuazione della Direttiva 2009/50/Ce, introduce la "Carta blu Ue", una nuova tipologia di permesso di soggiorno per i lavoratori stranieri altamente qualificati. Gli interessati alla richiesta di nulla osta al lavoro potranno accedere alla procedura per l'invio delle domande agli Sportelli unici per l'immigrazione delle prefetture competenti attraverso il servizio di invio telematico disponibile nella sezione "nullaosta lavoro" del sito del Ministero dell'Interno.

In particolare, prevede i lavoratori altamente qualificati come nuova categoria che può fare ingresso in Italia al di fuori delle quote (vale a dire in ogni periodo dell'anno e senza che vi siano limiti numerici fissati con i decreti flussi) e introduce un nuovo permesso di soggiorno denominato "Carta blu UE", rilasciato dal questore al lavoratore straniero altamente qualificato autorizzato allo svolgimento di attività lavorative ed a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro. Tale permesso ha una durata biennale, nel caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato, ovvero, negli altri casi, la stessa durata del rapporto di lavoro.



## Mediazione e semplificazione degli adempimenti al centro dell'accordo tra Entrate e Consulenti del Lavoro

Realizzare una proficua collaborazione nella gestione della mediazione per migliorare i rapporti tra i contribuenti e l'Amministrazione Finanziaria e, allo stesso tempo, semplificare gli adempimenti attraverso un centro di prenotazione per i consulenti del lavoro. Questo l'obiettivo dei due protocolli d'intesa siglati dal direttore dell'Agenzia delle Entrate, e dal Presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro

**Mediazione: focus del primo accordo** – L'accordo sottolinea l'impegno dei due organi a collaborare proficuamente nella gestione della mediazione tributaria, a realizzare un "osservatorio" sull'andamento della mediazione e a organizzare incontri periodici nell'ambito di un confronto costruttivo per risolvere eventuali criticità. L'Agenzia si impegna, in particolare, a esaminare tutte le istanze in modo approfondito, a segnalare tempestivamente l'eventuale improponibilità dell'istanza e a concedere, se necessario, la sospensione per evitare che l'attivazione del procedimento amministrativo provochi danni patrimoniali al contribuente. Al contempo, l'ordine dei Consulenti del lavoro si impegna a sensibilizzare i propri iscritti sul carattere preventivo e obbligatorio della mediazione, sulla necessità di fornire all'Amministrazione i recapiti necessari a garantire un rapido scambio di comunicazioni, oltre che a lavorare insieme all'Agenzia in modo collaborativo per arrivare in tempi rapidi a una definizione del procedimento che sia in linea con i principi sanciti dallo Statuto del Contribuente.

**Meno code, meno costi** – La via preferenziale di prenotazione per i consulenti del lavoro che riduce concretamente il flusso di contribuenti che si recano presso gli uffici territoriali è subordinata alla mancata risposta, entro un massimo di 10 giorni lavorativi, alle richieste di assistenza e di riesame in autotutela pervenute tramite la Pec e Civis. Inoltre, il centro di prenotazione dedicato offrirà la possibilità ai consulenti del lavoro di fissare un appuntamento per le questioni non risolvibili tramite Civis e Pec o gli altri servizi telematici. Appositi protocolli d'intesa siglati tra le Direzioni regionali delle Entrate e i Consigli provinciali dell'Ordine dei consulenti del lavoro daranno poi attuazione agli impegni previsti dall'accordo.

## Detrazione IMU maggiorata per i figli adottivi

La maggiorazione della detrazione per l'abitazione principale di 50 euro prevista per gli anni 2012 e 2013 per ciascun figlio convivente del soggetto passivo si applica anche ai figli adottivi. Stando alle precisazioni contenute nelle Linee Guida del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia, pubblicate l'11 luglio scorso, ai sensi dell'art. 27 comma 1 della L. n. 184/1983, è stabilito che "per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome". Il successivo comma 3, inoltre, prevede che "con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia d'origine, salvi i divieti matrimoniali". Diversamente, la detrazione non può essere riconosciuta in caso di:

- affidamento dei minori, di cui agli artt. 2 e ss della L. n. 184/1983;
- affidamento preadottivo, di cui agli artt. 22 e ss della L. n. 184/1983.

## **E' frode fiscale anche l'utilizzo di ricevute false**

L'utilizzo di qualsiasi documento (non necessariamente una fattura) finalizzato ad ottenere un illecito risparmio di imposta configura il reato di frode fiscale. Rientrano quindi nella predetta casistica anche gli scontrini, le schede carburanti, le ricevute fiscali e qualsiasi documento contabile in genere. Per la Cassazione (sent. Nr. 27392/2012) , "Gli altri documenti che vengono in rilievo sono, dunque, quelli aventi, ai fini fiscali, valore probatorio analogo alle fatture (documenti tipici fiscali previsti espressamente dal DPR n. 633 del 1972, art. 21). Tali sono, ad esempio, oltre alle ricevute fiscali e simili, quei documenti da cui risultino spese deducibili dall'imposta, come le ricevute per spese mediche o per interessi su mutui, le schede carburanti etc. (documenti che attualmente non devono essere allegati alla dichiarazione dei redditi ma conservati per eventuali controlli da parte degli uffici). Qualora le spese documentate siano deducibili dall'imposta, la indicazione in dichiarazione di tali spese non effettuate o effettuate in misura inferiore integra la condotta del reato, per il fatto che si fanno apparire elementi passivi fittizi. La falsità può cadere sul contenuto della fattura o del documento contabile rilevante, attestandosi che è stata eseguita una operazione in realtà non eseguita oppure che l'importo dell'operazione è superiore a quello reale, ma può cadere anche sulla indicazione dei soggetti tra cui è intercorsa l'operazione".

## **Omessa dichiarazione con eccedenze a credito - Dalle Entrate le istruzioni per controlli e rimborsi**

L'Agenzia delle Entrate detta le istruzioni ai contribuenti che intendono ottenere il riconoscimento di un credito maturato in un'annualità per la quale non hanno presentato la dichiarazione ai fini dell'Iva, delle imposte dirette o dell'Irap.

La circolare n. 34/E , stabilisce, infatti, come il riconoscimento di questi crediti possa avvenire sia attraverso un'istanza di rimborso (art. 21 del Dlgs n.546/1992), sia in sede di mediazione e conciliazione. In tutti i casi il contribuente deve provvedere in prima battuta al pagamento delle somme richieste rispettivamente con avviso di irregolarità, cartella di pagamento, sentenza definitiva o accordo di mediazione. In quest'ultima ipotesi al contribuente compete la riduzione delle sanzioni al 40%.

**Le condizioni per il rimborso Iva** – Per le omesse dichiarazioni Iva, il credito non dichiarato nel modello relativo all'anno in cui è maturato non è utilizzabile in detrazione nella dichiarazione successiva. Per cui, se il contribuente riporta in dichiarazione tale eccedenza, l'Agenzia può produrre una comunicazione di irregolarità e, in assenza del versamento delle somme richieste, iscrivere a ruolo l'imposta, i relativi interessi e le sanzioni. Tuttavia, il contribuente può presentare istanza di rimborso entro due anni dal pagamento delle somme richieste dall'ufficio. Il rimborso sarà erogato solo dopo aver riscontrato l'effettiva spettanza del credito.

**Le regole per le altre imposte** – Anche per le imposte dirette il contribuente non può riportare in dichiarazione un'eccedenza a credito generata nel precedente periodo di imposta per il quale risulta omessa la dichiarazione. Si considera omessa anche la dichiarazione presentata con un ritardo di oltre 90 giorni.

Pure in questi casi il contribuente, solo dopo aver versato le somme richieste dall'ufficio, potrà richiedere il riconoscimento del credito ai sensi dell'art. 21 del Dlgs n.546/1992.

**Mediazione e conciliazione** – Se il contribuente impugna il ruolo che recupera il credito indebitamente riportato in dichiarazione con sanzioni e interessi, la controversia può essere definita mediante un accordo di mediazione o conciliazione che prevede il riconoscimento del credito effettivamente spettante e il pagamento della sanzione ridotta al 40 per cento oltre che degli interessi.

**Ricorso in giudizio** – Il contribuente che ricorre in giudizio, solo dopo aver pagato le somme iscritte a ruolo, a seguito di sentenza passata in giudicato, può presentare istanza di rimborso del credito maturato nell'annualità per la quale la dichiarazione risulta omessa.







## **Bce: "ripresa molto graduale, pesano tensioni e incertezza"**

*Nel Bollettino di agosto l'Istituto di Francoforte sottolinea di attendersi "una ripresa solo molto graduale". Inflazione in diminuzione, disoccupazione in aumento. Rischio insolvenza aumentato per le imprese italiane.*

Il Consiglio direttivo della Bce si attende "una ripresa solo molto graduale, il cui vigore sarebbe smorzato da una serie di fattori". E' quanto si legge nel bollettino di agosto dell'Istituto di Francoforte. "Nell'area dell'euro la crescita trimestrale del Pil in termini reali ha ristagnato nel primo trimestre del 2012, dopo il calo dello 0,3% del periodo precedente. Gli indicatori economici segnalano la debolezza dell'attività nel secondo trimestre e agli inizi del terzo trimestre dell'anno, a fronte di una maggiore incertezza". Su un orizzonte temporale più lungo, il Consiglio direttivo si attende che "l'economia dell'area registri una ripresa solo molto graduale, il cui vigore sarebbe ulteriormente smorzato da una serie di fattori". In particolare, si legge nel bollettino, "vi è l'aspettativa che la dinamica di fondo della crescita, influenzata anche dal rallentamento in atto a livello mondiale, risenta delle tensioni in alcuni mercati del debito sovrano dell'area e del loro impatto sulle condizioni di finanziamento, nonché del processo di aggiustamento dei bilanci nei settori finanziario e non finanziario e dell'elevata disoccupazione". Quanto all'inflazione, dovrebbe diminuire ancora nel corso del 2012, per riportarsi al di sotto del 2% nel 2013: "coerentemente con questo quadro - prosegue l'Eurotower - il ritmo dell'espansione monetaria di fondo rimane contenuto. Le aspettative di inflazione per l'economia dell'area dell'euro continuano a essere saldamente ancorate in linea con l'obiettivo del Consiglio direttivo di mantenere i tassi di inflazione su livelli inferiori ma prossimi al 2% nel medio periodo". Le attese per il tasso di disoccupazione si collocano invece all'11,2% per il 2012, all'11,4% per il 2013 e al 10,8% per il 2014, dopo una revisione al rialzo di 0,2 punti percentuali per il 2012 e di 0,5 punti percentuali per il 2013. La Bce sottolinea infine che "al complessivo aumento dell'incertezza ha fatto riscontro un netto deterioramento della valutazione del rischio di credito delle imprese da parte degli operatori", puntando il dito anche sull'Italia poiché rileva che i tassi attesi di insolvenza "sono cresciuti sostanzialmente nel periodo". "Tra i Paesi più grandi dell'area dell'euro, l'incremento - si legge - è stato particolarmente pronunciato per le imprese italiane", mentre è "piuttosto moderato" per quelle olandesi e tedesche.

## **Le nuove società semplificate a responsabilità limitata**

28 Agosto 2012 - Da oggi è possibile costituire una società semplificata a responsabilità limitata versando un solo euro di capitale. Grazie a questo provvedimento, per i giovani fino a 35 anni, l'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese sono esenti da diritti di bollo e di segreteria; inoltre non sono dovuti gli onorari notarili. Per gli over 35, invece, è prevista la possibilità di costituire la società a responsabilità limitata a capitale ridotto ma soggetta alle normali spese notarili. Prima di questa riforma, un giovane imprenditore intenzionato ad aprire una società - anche in settori economici nei quali non c'è necessità di particolari capitali di partenza - doveva versare 10.000 euro di capitale minimo ed era soggetto a ulteriori spese supplementari stimabili in almeno 2.000 euro. Non tutti gli ostacoli sono superati, ma l'iniziativa appena approvata permetterà di sostenere i giovani intenzionati ad entrare nel mondo delle imprese in modo rapido ed efficace.



## Piano operativo della sicurezza: deve essere specifico e determinato

Si configura il reato di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 89, lettera h), articolo 17, comma 1, lettera a) e articolo 55, comma 1, lettera a), allorquando il piano operativo della sicurezza non risponde ai requisiti di specificità della realtà aziendale richiesta dal medesimo Testo Unico. La Corte di Cassazione, Sez. penale, ha confermato la pena nei confronti di un imprenditore, già condannato nei precedenti gradi di giudizio perchè nella qualità di titolare dell'impresa predisponesse un piano operativo di sicurezza con contenuti non conformi alla normativa vigente, non avendo - quello rinvenuto - le caratteristiche di piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, in quanto riportante le indicazioni difformi dallo stesso e tabelle generiche oltre a dati già previsti dal piano di sicurezza e coordinamento. ( sent. Nr. 28136/2012 ). Secondo la Corte, infatti, quanto alla responsabilità per il fatto contestato, il piano operativo di sicurezza costituisce uno strumento di prevenzione dei rischi connessi allo svolgimento dell'attività e, pertanto, deve contenere disposizioni specifiche in relazione alle diverse attività che vengono svolte nel luogo di lavoro, tali da rendere attuabili gli obiettivi del piano di sicurezza e coordinamento, non potendo costituire la mera riproduzione di quest'ultimo. Orbene, il giudice di merito ha accertato che il piano operativo di sicurezza si limitava a fornire indicazioni generiche, integranti mere ripetizioni del piano di sicurezza e coordinamento, senza precisare neppure il numero dei lavoratori presenti nel cantiere e senza alcuna indicazione del tipo e del modello delle attrezzature usate, di qui la dichiarazione di responsabilità dell'imputato in ordine al reato contestato. Ricorso definitivamente respinto.

## Giustificato motivo oggettivo per soppressione del posto

Breve ma efficace sintesi della Corte di Cassazione in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, resa in sentenza 12 luglio 2012, n. 11775. Il caso riguardava l'impugnativa di un licenziamento intimato al direttore di un esercizio commerciale. Sulla questione la Corte ha inteso sottolineare tra l'altro il principio generale secondo il quale ai fini della legittimità del licenziamento per ragioni inerenti all'attività produttiva, sul datore di lavoro incombe l'onere di provare la concreta riferibilità del licenziamento a iniziative collegate ad effettive ragioni di carattere produttivo-organizzativo sussistenti all'epoca della comunicazione del licenziamento, nonché l'impossibilità di adibire il lavoratore ad altre mansioni compatibili con la qualifica rivestita, in relazione al concreto contenuto professionale dell'attività cui il lavoratore stesso era precedentemente adibito ( vedasi anche Cass. n. 21282/2006; Cass. n. 12514/2004). E' stato altresì chiarito (Cass. n. 12261/2003, Cass. n. 5301/2000) che il giustificato motivo oggettivo deve essere valutato sulla base degli elementi di fatto esistenti al momento della comunicazione del recesso, la cui motivazione deve trovare fondamento in circostanze realmente esistenti e non future ed eventuali. Più recentemente, la Corte ha esteso l'ambito dell'onere probatorio che incombe sul datore di lavoro *in subjecta materia*, affermando che in caso di licenziamento per giustificato motivo, il datore di lavoro che adduca a fondamento del licenziamento la soppressione del posto di lavoro cui era addetto il lavoratore licenziato **ha l'onere di provare non solo che al momento del licenziamento non sussisteva alcuna posizione di lavoro analoga a quella soppressa**, alla quale avrebbe potuto essere assegnato il lavoratore per l'espletamento di mansioni equivalenti a quelle svolte, **ma anche di aver prospettato, senza ottenerne il consenso, la possibilità di un reimpiego in mansioni inferiori rientranti nel suo bagaglio professionale**, purché tali mansioni siano compatibili con l'assetto organizzativo aziendale insindacabilmente stabilito dall'imprenditore (Cass. n. 21579/2008).



**Editore:**

**Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro**  
Sindacato Unitario  
Via Cristoforo Colombo, 456 - 00145 Roma  
Tel. 06/5415742 - Fax 06/5415565  
E-mail: segreteria@anclsu.com

**Direttore Responsabile:**

**Francesco Longobardi**  
Segretario Generale Nazionale Ancl



tutti i diritti riservati – riproduzione riservata

In caso di estrazione del materiale contenuto nella presente pubblicazione, citare la fonte

*Registrato presso il Tribunale di Roma al n. 442/2009 in data 18/12/2009*

